





Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2057/2018 del 15/03/2018  
RG n. 3811/2017

29.01.1999, n. 785; Cass., sez. I, 14.11.1996, n. 9997; Cass. sez. I, 22.11.1993, n. 11516). Per altro orientamento, invece, è necessario distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base (come i crediti di lavoro), e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. In applicazione analogica dell'art. 2918 c.c., la cessione del primo prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto. Rispetto ai secondi, invece, è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento, affinché prevalga la cessione (Cass. sez. I, 21.12.2005, n. 28300; Cass. sez. lav. 26.10.2002, n. 15141). Tale ultima impostazione non pare, tuttavia, condivisibile in quanto muove dal presupposto per cui l'opponibilità della cessione di crediti futuri richiederebbe la notifica o l'accettazione del singolo credito ceduto, una volta venuto ad esistenza, tesi che, pur se sostenuta in giurisprudenza, confligge con il chiaro tenore letterale dell'art. 5 l. 21.02.1991, n. 52. Soprattutto, però, essa riposa sull'applicazione analogica di una disposizione, l'art. 2918 c.c., in materia di opponibilità di cessioni di fitti e pigioni non ancora scaduti, che è norma, palesemente, di carattere eccezionale rispetto alla regola posta dall'art. 2914, n. 2, c.c., in violazione dell'art. 14 disp. prel. c.c. (non fosse altro perché per la liberazione o cessione di fitti e pigioni per un periodo superiore a tre anni l'ordinamento contempla la possibilità di ricorrere alla pubblicità dichiarativa, ai sensi degli artt. 1650 e 2643, n. 2, c.c., preclusa alle cessioni aventi ad oggetto altri crediti, anche di lavoro).

Tuttavia, d'accordo con l'orientamento maggioritario, la questione non attiene all'opponibilità della cessione, senz'altro possibile in caso di notifica o accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2914, n. 2, c.c., ma all'efficacia della stessa. Ciò che non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento è, infatti, la circostanza che l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione ad un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità, proprio a causa dell'effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (Trib. Livorno 17.05.2017). L'equiparazione, poi, tra quest'ultimo ed il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012 consente di estendere tale conclusione anche all'accordo di composizione della crisi, in maniera coerente, peraltro, con l'affermata natura concorsuale della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 3/2012 (Trib. Palermo 30.06.2017).

Ed infatti è fuor di discussione che la cessione dello stipendio non sia opponibile al fallimento del cedente (Cass. sez. I, 27.01.2006, n. 1759). In tal senso è pure esplicito l'art. 7 l. 21.02.1991, n. 52, allorché dispone che, anche in caso di cessione di crediti opponibili, il curatore può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Né può dubitarsi del fatto che anche i crediti di lavoro siano acquisiti all'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, l. fall., senza che sia necessario a tale scopo alcun provvedimento ulteriore da parte degli organi della procedura. L'art. 46 l. fall. prevede, infatti, che gli stipendi e i salari non siano acquisiti al fallimento entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della famiglia, determinati con decreto del giudice delegato. Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, però, l'acquisizione è totale se il fallito non chiede e ottiene dal giudice delegato un provvedimento che determini la misura degli alimenti spettantigli (Cass. sez. I, 02.09.1995, n. 9268; Cass. sez. I, 25.07.1986, n. 4758; Cass. sez. I, 13.11.1964, n. 2738).

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla disciplina dell'accordo di composizione della crisi e, per vero, anche rispetto al piano del consumatore, nel senso che anche il decreto di omologa crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, l. 3/2012 (Trib. Livorno 18.01.2018), nonché, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, un effetto di spossessamento attenuato già nella fase della procedura che



precede l'omologa, precludendo al debitore il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, l. 3/2012.

Ritenerne, inoltre, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento apparsa in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce (ex art. 10, comma 2, lett. c). Si è, infatti, rilevato che "se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti" (Trib. Livorno 17.05.2017; Trib. Livorno 01.02.2017).

Ancora, ai sensi dell'art. 7 l. 3/2012 è, "possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile ... avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni ... come attestato dagli organismi di composizione della crisi". *A fortiori*, deve affermarsi la falcidiabilità dei crediti chirografati e tra questi di quelli relativi a prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio (Trib. Palermo 30.06.2017). Eventuali contestazioni in punto di convenienza della proposta o del piano, poi, dovranno essere sottoposte al giudice dell'omologa, il quale dovrà assumere a parametro di raffronto il presumibile ricavato dalla procedura liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss. Infatti, secondo gli artt. 12, comma 2, e 12-bis, comma 4, in caso di contestazione della convenienza della proposta o del piano da parte di un creditore, "il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".

Oggettivamente, l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che "non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Pertanto il credito da stipendio non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria, se non per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

E poiché il legislatore non rinvia all'art. 545 c.p.c., il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non può essere rappresentato né dalla quota di 1/5 dell'emolumento, ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2, l. 3/2012.

Inoltre tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito, nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione, dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quantunque precedentemente ceduta (Trib. Pisa 27.12.2013).

D'altro canto, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Di conseguenza, è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografati (Trib. Grosseto 09.05.2017).

ritenuto che tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per la delegazione di pagamento disposta in favore di Unicredit, trattandosi, nella fattispecie, di *delegatio praerogandi* cui non è conseguita l'assunzione dell'obbligazione da parte del datore di lavoro e che è in ogni momento revocabile da parte del delegante, ai sensi dell'art. 1270, comma 1, C.C., non risultando la stipula dell'irrevocabilità. In forza dell'equiparazione tra decreto ex art. 10 L. 3/2012 e atto di pignoramento, opera, quindi, l'art. 2917 c.c. per il quale se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio degli altri creditori; rilevato che non si pone un problema di violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione in mancanza di creditori privilegiati, pignorati e ipotecari; ritenuto che le risorse messe a disposizione, in quanto costituenti retribuzione dovuta in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con soggetto senz'altro solvibile, qual è il Ministero dell'Interno, costituiscono garanzia sufficiente di adempimento della proposta; che non contrasta con tale valutazione positiva la previsione di una durata di 8 anni dei pagamenti, tenuto conto della stabilità e solidità del vincolo lavorativo e dell'età del debitore (49 anni) che, comunque, non gli consentirebbe di andare in pensione prima della scadenza del termine ultimo di adempimento (Trib. Bologna 07.02.2017);

P.Q.M.

visto l'art. 10 L. 3/2012,

FISSA

l'udienza del 22.05.2018, ore di rito;

ORDINA

la comunicazione, almeno entro il 25.03.2018, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura dell'O.C.C. e con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1;

la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l'Albo ed il sito Internet del Tribunale, a cura della Cancelleria;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, entro il 25.04.2018. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. A tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. provveda a trasmettere, entro il 05.05.2018, a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere all'O.C.C.;

DISPONE

che l'O.C.C. provveda a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, entro e non oltre il 20.05.2018.

Si comunicò al ricorrente e all'Avv. Rr  
Ancona, il 11.03.2018

Il G.D.  
dott.ssa Giovanna Bilò